

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

25° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973

Presidenza del Presidente BERTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Esame di proposte di coordinamento:

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » (227) (D'iniziativa dei senatori Follieri ed altri) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento);

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (372);

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » (9) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale relativi alle circostanze attenuanti del reato » (181) (D'iniziativa del senatore Endrich);

PRESIDENTE	Pag. 404, 406, 409 e <i>passim</i>
BETTIOL	406
DE CAROLIS	412
FILETTI	412

FOLLIERI, relatore alla Commissione	Pag. 406, 408, 409
LICINI	412
LISI	405, 406, 411 e <i>passim</i>
LUGNANO	405, 408, 409
MAROTTA	411
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	407, 408, 409 e <i>passim</i>
PITRELLA	409
PETRONE	410
SABADINI	412

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Esame di proposte di coordinamento dei disegni di legge:

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » (227), d'iniziativa dei senatori Follieri ed altri (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento);

« **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale** » (372);

« **Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica** » (9), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale relativi alle circostanze attenuanti del reato** » (181), d'iniziativa del senatore Endrich

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca l'esame di proposte di coordinamento dei disegni di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », d'iniziativa dei senatori Follieri, Murrura, Cassiani e Pelizzo per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento; « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale »; « Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, numero 127, contenente modificazioni alle disposizioni del codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Paziienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato », d'iniziativa del senatore Endrich.

La Presidenza della Commissione ha posto all'ordine del giorno l'esame di proposte di coordinamento dei disegni di legge citati, la cui discussione si era conclusa nella seduta del 20 dicembre, a seguito di una lettera inviata dal Presidente del Senato in data 9 gennaio 1973. Do lettura di questa lettera per

le decisioni conseguenziali che la Commissione dovrà assumere:

« Onorevole collega, l'onorevole Ministro di grazia e giustizia, con sua lettera del 30 dicembre, mi fa rilevare come, a causa di un incompleto coordinamento effettuato in Commissione in sede redigente sul disegno di legge recante modifiche al libro primo del codice penale, risulti una certa contraddittorietà tra l'articolo 41 e l'articolo 62 del disegno di legge, che dovrà essere portato al voto finale dell'Assemblea. In sostanza l'articolo 62 ai fini dell'attenuazione della responsabilità richiederebbe per il caso di concorso di cause l'ignoranza delle cause stesse da parte dell'agente e la notevole rilevanza del loro contributo alla produzione dell'evento, mentre ai fini dell'esclusione della responsabilità si prescinderebbe dall'ignoranza delle cause da parte dell'agente nonchè da qualsiasi rilevanza delle medesime nella verifica dell'evento. Porto a mia volta il problema alla sua attenzione, perchè ella esamini, ove ritenga la questione fondata, la possibilità che la Commissione proceda ad un ulteriore coordinamento prima che il disegno di legge venga al voto dell'Assemblea. Mi è gradita l'occasione di inviarle i saluti più cordiali ».

Questo il testo della lettera del Presidente del Senato e pertanto la Commissione su questo argomento dovrebbe in linea teorica limitarsi ad esaminare questo aspetto del problema prospettato. È evidente che la Commissione può, a suo insindacabile giudizio, tenere o meno in considerazione questa richiesta, così come, prendendo lo spunto da essa, estendere eventualmente il proprio esame ad altri articoli — giacchè si trova in argomento — che denotino o denunciino chiaramente evidenti contraddizioni o incongruenze con altre norme già approvate o con norme esistenti nel vigente codice penale. La lettera del Presidente del Senato prende lo spunto da una comunicazione del Ministro di grazia e giustizia che non è allegata.

Prima di riunire la Commissione per l'esame di questo problema, la Presidenza ha ritenuto di investire della questione in una riunione informale i rappresentanti dei vari Gruppi politici per deliberare eventuali deci-

sioni. Da questa riunione non è emersa una volontà unanime, perchè, mentre da una parte si è fatta notare l'inesistenza della contraddizione prospettata dal Ministro di grazia e giustizia, dai più è emersa una certa propensione ad esaminare non soltanto la citata proposta del Governo, ma anche nuove proposte di revisione, laddove si è ritenuto di evidenziare altri aspetti contraddittori. Così stando le cose, sarebbe emersa la possibilità per questo, come per altri argomenti prospettati, di un maggiore approfondimento, da effettuarsi nel giro di alcuni giorni. Su tale orientamento la Commissione deve ora pronunciarsi.

Mi preme a questo punto far presente una circostanza, affinché i colleghi possano decidere stamane in maniera completa ed adeguata. Come ricorderanno, nel corso della discussione c'è stato più volte chiesto — sia dalla Presidenza del Senato che dalla Segreteria dell'Assemblea — lo stato dei lavori rispetto a questo disegno di legge, e ciò, evidentemente, per definire un certo programma dell'Assemblea.

A più riprese sono state date assicurazioni — sulla base di prevedibili conclusioni — che saremmo stati pronti verso il 15-21 dicembre. Poi, alla ripresa dei lavori dopo le festività natalizie, anche nella giornata di ieri, la Presidenza della Commissione ha dato assicurazione che, essendo stata conclusa la discussione ed approvati i singoli articoli, il disegno di legge era pronto per l'esame da parte dell'Aula. Conseguentemente, in questo momento, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sta programmando i lavori alla stregua di tale informazione, che era vera e attendibile, ed è probabile che la votazione del disegno di legge in Aula sia fissata per la prossima settimana. Ora se si addivenisse alla decisione di un approfondimento di alcuni punti del testo già approvato del disegno di legge, non saremmo certamente pronti ad andare in Aula nella prossima settimana. Anzitutto perchè la Commissione deve decidere quando convocarsi per discuterne; in secondo luogo perchè, tra le ultime decisioni che prenderemo e la discussione in Aula, abbiamo bisogno di un certo lasso di tempo e non solo allo scopo di con-

sentire al relatore di stendere la sua relazione: per esigenze ovvie sarà necessaria almeno una settimana per stampare la relazione con il testo del disegno di legge.

Quanto ho esposto imporrebbe di concludere oggi stesso, in un modo o in un altro, i nostri lavori su questo disegno di legge.

L U G N A N O . Dichiaro che qualora si addivenisse ad una rilevante modifica ovvero — secondo la proposta iniziale del Governo — alla soppressione del secondo comma dell'articolo 41 del Codice penale (alla quale non ci opporremo a condizione che fosse poi accolta la proposta che ora indicherò) il Gruppo comunista riproporrebbe l'emendamento — precedentemente presentato dal senatore Petrella e respinto dalla Commissione — mirante ad introdurre il principio dell'esclusione della punibilità nei casi di minima lesività del fatto, quando cioè, pur essendo l'azione od omissione conforme al modello legale, manchi o sia trascurabile il danno penalmente inteso; l'introduzione di tale principio costituirebbe infatti, nel caso che venga soppressa la disposizione concernente l'esclusione del nesso causale nell'ipotesi di minima rilevanza causale della condotta, il necessario compenso perchè si mantenga l'equilibrio normativo raggiunto e venga garantito lo scopo del provvedimento. Sotto tale profilo non osterebbe, a mio parere, la reiezione, in altra fase della discussione, dell'emendamento Petrella e potrebbe farsi convenientemente ricorso all'articolo 103 del Regolamento.

L I S I . Ritengo che, indipendentemente dal fatto che sia stata richiamata la nostra attenzione sulle vere o presunte contraddizioni tra l'articolo 41 e l'articolo 62, per coloro che come me sono dei cultori — seppure artigianali — del diritto, è ben noto che una delle norme più importanti, più qualificanti anche da un punto di vista politico — come si può notare dal trattato del senatore Bettiol —, è proprio l'articolo 41

Conseguentemente, non c'è motivo di urgenza, che possa impedirci di prendere in esame, per competenza specifica della Com-

2^a COMMISSIONE25^o RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1973)

missione e per nostra coscienza di avvocati, il problema di perfezionare l'articolo 41.

Ciò in quanto non possiamo ignorare che vi sono delle divergenze sulla compilazione del testo definitivo di tale articolo.

PRESIDENTE. Sulle quali, tuttavia, abbiamo abbondantemente discusso!...

LISI. Sta di fatto, però, che oggi il problema ci si propone e mi sembra poco serio soprassedere in considerazione del fatto che il nostro lavoro può essere perfezionato e corretto dall'altro ramo del Parlamento (a cui offriremmo anche il destro di darci una lezione!). Se esiste una possibilità di perfezionamento, prendiamola in esame; sarebbe veramente aberrante non farlo perchè abbiamo fretta di passare il provvedimento in Aula o per una programmazione dei lavori dell'Aula che non può e non deve interferire con i nostri lavori!

BETTIOLO. È dall'inizio del 1800 che il problema della causalità sta a cuore a tutti i penalisti e ancora oggi forma oggetto di appassionate discussioni, come conferma la recente esperienza della Germania, paese nel quale è appunto stata ultimata la riforma del codice penale. Ritengo che il problema della coscienza e della volontà della colpevolezza sia uno dei fulcri fondamentali di tutta la dogmatica penalistica, e, quindi, una delle norme più importanti del codice penale.

A suo tempo ci siamo posti l'interrogativo se vivere nella tradizione o fare un salto di qualità. Fino ad ora non siamo riusciti a vedere ancora il fondo delle cose: abbiamo fatto un passo avanti, non c'è dubbio. Però la definizione tecnica definitiva, che possa considerarsi come normativisticamente precisa, forse non l'abbiamo ancora trovata. Sono del parere, perciò, che non si tratta di rinviare alle calende... non dico greche ma etiopiche il problema! Mi rendo conto che un tale rinvio equivarrebbe a sabotare la riforma, il che non è nelle intenzioni di nessuno, perchè vogliamo avere un codice penale, anche se non nuovo, almeno revisionato. Però, un rinvio alle calende greche è possibile, tanto più che, al di là della metafora, si tratta di rinviare di

poco tempo una discussione che deve essere fatta, anche perchè taluni di noi, interessati a questo argomento, sono impegnati in lavori che hanno anch'essi un significato.

Non succede quindi nulla di irreparabile se rinviando di una settimana, di fronte ad un problema che ha cento anni di vita dietro di sé, che ha una esperienza, che ha una sua notevole importanza e una logica, che ha un significato umano; che ha anche un significato costituzionale — rispetto a certe norme costituzionali — che non abbiamo posto in evidenza nella nostra discussione. Anche la Costituzione, infatti, risolve il problema della causalità; ma non l'abbiamo ancora ricordato. È necessario perciò riflettere.

Si è fatto osservare che esiste un programma dei lavori. Ma, parliamoci francamente, chi crede nella programmazione dei lavori? Ogni giorno si cambia il programma della nostra vita: è mai possibile che il Parlamento non possa modificare l'ordine dei lavori per due settimane?...

PRESIDENTE. Non ci sarebbe niente di male ad apportare delle modifiche ai programmi. Il fatto è che, sulla base di prevedibili conclusioni, abbiamo dato più volte assicurazione in merito alle richieste pervenute.

BETTIOLO. Mi scusi, ma ciò non può giustificare una eventuale frettolosa conclusione. I nostri colleghi hanno interessi, orientamenti diversi. Essi non si possono rendere conto dell'importanza e del significato che riveste questo tema. Esso è uno dei pilastri del codice penale revisionato. Spetta quindi a noi illuminare i colleghi per convincerli che l'argomento è di una gravità tale da abbisognare di un maggiore approfondimento. Se non lo risolviamo, infatti, tornerà a noi dalla Camera e passeranno dei mesi prima che si giunga all'attuazione della riforma. Allora si che andremo alle calende etiopiche!... Molto meglio andare, invece, subito alle calende greche!...

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Non sarò contrario al rinvio se gli onorevoli Commissari dichiarano di avere biso-

2^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1973)

gno ancora di riflettere, ma mi corre l'obbligo di far rilevare che questo argomento è stato già da noi ampiamente e lungamente discusso e che la formulazione proposta dal senatore Bettiol è condivisa, come egli stesso ci ha riferito, da giuristi di grande ingegno e di molta sapienza. Dopo così ampia discussione, noi oggi, sulla base di una lettera nella quale il Presidente del Senato accenna ad una « qualche » contraddittorietà — quindi lui stesso è tutt'altro che sicuro dell'esistenza di questa contraddizione — tra l'articolo 41 e l'articolo 62, dovremmo rinviare di almeno 15-20 giorni l'invio in Aula del provvedimento.

Nel merito della contraddizione lamentata, quale relatore desidero far rilevare che per il rapporto di causalità abbiamo esteso alle cause preesistenti e simultanee la disciplina che l'attuale articolo stabilisce per le cause sopravvenute e che nell'articolo 62 abbiamo stabilito un principio di quantità di pena, accertata la responsabilità. L'articolo 62 si riferisce all'inflizione della pena che il magistrato deve operare quando è già certa l'esistenza del rapporto di causalità che porta all'affermazione di responsabilità di un qualunque prevenuto. A mio parere quindi non vi è nessuna contraddizione. Vi sarebbe solo eventualmente da esaminare se la prima parte dell'articolo 41 debba essere mantenuta dopo quanto stabilito nella seconda parte, in quanto potrebbe anche essere pleonastica.

Nè mi pare che ci si debba preoccupare del fatto se la Camera dei deputati modificherà o meno quanto da noi approvato. In proposito, del resto, ho pochi dubbi, perchè la nostra intelligenza, il nostro modo di intendere possono benissimo non essere condivisi dalla Commissione della Camera; e quindi il provvedimento dovrà tornare comunque all'esame del Senato.

A mio parere, quindi, la Commissione dovrebbe decidere se sussiste o meno la contraddizione lamentata e nei limiti dell'articolo 103 del Regolamento, eventualmente, stante l'urgenza che il provvedimento riveste, apportare le eventuali modifiche nella stessa giornata di oggi.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero in-

nanzitutto ringraziare l'onorevole Presidente per avere posto all'ordine del giorno della Commissione questo argomento. Si rileva anche dalla lettera del Presidente del Senato che questa era una possibilità che il Presidente del Senato sottoponeva al giudizio del Presidente della Commissione. Il fatto che il Presidente della Commissione non abbia voluto decidere autonomamente, ma abbia chiesto il conforto della Commissione torna a tutto onore del Presidente stesso e di questo desidero ringraziarlo.

A questo punto mi corre l'obbligo non di rilevare, perchè è già stato detto abbastanza chiaramente, ma di sottolineare i limiti entro cui la Commissione può oggi discutere: i limiti sono soltanto quelli che il Ministero ha rilevato, esaminando le decisioni della Commissione, e che derivano — secondo la opinione espressa dal Ministro — da una certa contraddizione tra gli articoli 41 e 62 e anche nell'ambito dello stesso articolo 41. Questi sono i termini entro cui è ammissibile la discussione, perchè altri aspetti travalicherebbero i limiti imposti dal Regolamento.

Non per chiedere un conforto alle tesi del Governo, ma nell'intento di fare un codice il più possibile aderente alle nostre esigenze e alle richieste dell'opinione pubblica, posso dire che sussistono molteplici perplessità e ciò traspare non soltanto dalla lettera del Presidente del Senato, ma anche da quelle considerazioni che abbiamo sentito affiorare in dibattiti in seno a questa Commissione e al di fuori di essa.

Voglio infine particolarmente ringraziare i senatori Lisi e Bettiol per avere sottolineato l'estrema importanza e la grande rilevanza politico-giuridica dell'articolo 41 e mi permetto quindi di concordare con essi per quanto riguarda la richiesta di un certo lasso di tempo che serva ad approfondire l'argomento e a tranquillizzare le nostre coscienze. Il problema ha una grossa rilevanza giuridico-sociale che deve preoccupare ciascuno di noi, nella nostra coscienza di legislatori. Anche il Governo confessa di avere bisogno di un breve periodo di tempo — non un rinvio alle calende etiopiche quindi, ma solo di qualche giorno — per poter essere messo in condizione di dire con perfetta serietà di coscienza il suo parere al riguardo.

Si è accennato anche alla questione delle eventuali decisioni dell'altro ramo del Parlamento. Non è argomento questo — sono d'accordo — che possa incidere sulle determinazioni della Commissione. Vorrei però ricordare alla Commissione il costante sforzo che è stato fatto per armonizzare le decisioni della Commissione stessa con i pareri già espressi nella passata legislatura dall'altro ramo del Parlamento, e questo proprio allo scopo che questa riforma, tanto attesa, necessaria e importante, potesse vedere al più presto la luce. Non ho nessun motivo per garantire che l'altro ramo del Parlamento non farà propri rilievi; però ho fondate speranze, proprio sulla base degli intendimenti con i quali questa Commissione ha operato, che, se differenze di pareri vi saranno, saranno talmente minime che si potrà ottenere — almeno questo è il nostro sforzo e il nostro auspicio — un'approvazione definitiva del provvedimento senza bisogno di un ulteriore esame da parte del Senato.

Ora, questo è un punto sul quale evidentemente — tutti lo hanno definito determinante e vitale per il codice penale — non credo che si possa giungere a formule compromissorie sulla base di quanto è stato già approvato dal Senato. Quindi, premesso che il Governo dichiara fin d'ora, senza nessun mistero, che difenderà il testo precedente dinanzi all'altro ramo del Parlamento, ritengo che se, attraverso una settimana di studi che ci consentano di contemperare le diverse esigenze e trovare una soluzione soddisfacente per tutti, faremo in modo da evitare il pericolo che il provvedimento ci ritorni dalla Camera, avremo fatto un'opera meritevole.

In questo senso, nel ringraziare ancora i colleghi Lisi e Bettiol, mi permetto di pregare il senatore Follieri di non insistere sul suo punto di vista e di aderire invece a quello che mi sembra l'orientamento generale della Commissione.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Se la maggioranza addivene alla decisione di rinviare, non mi oppongo. Dichiaro però che, dal giorno in cui saranno ultimati i lavori, mi occorrerà almeno una settimana per adeguare la relazione alle nuove decisioni.

LUGNANO. Sono d'accordo sulla necessità di un'ulteriore meditazione e, quindi, di un respiro da dare al nostro lavoro per decidere su questa tormentata e tormentosa questione del nesso di causalità. Ho l'impressione, però, che il rappresentante del Governo abbia voluto mettere dei limiti non alla provvidenza ma alla nostra capacità o possibilità di discutere su un tema che, se vogliamo approfondirlo, non è da escludere che possa riportare in superficie la proposta avanzata dal collega Petrella sulla non punibilità nei casi di minimo significato antisociale della condotta dell'agente.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È il Regolamento che pone dei limiti, non il rappresentante del Governo. . .

LUGNANO. Mi permetto di far presente che abbiamo discusso per un'ora certamente non per perdere tempo ma perchè volevamo pervenire ad una conclusione unitaria sul problema. Il Governo ci ha fatto presente che esiste una questione sulla quale dovremmo riportare la nostra attenzione perchè coglie una presunta o pretesa contraddizione. Il Gruppo comunista — e credo di poter parlare anche a nome del collega Galante Garrone — potrebbe essere già soddisfatto prendendo atto della posizione assunta dall'onorevole relatore, il quale sostiene che non esiste nessuna contraddizione e quindi resta valido quanto abbiamo sinora approvato. . .

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Noi non vogliamo adoperare il Regolamento per imporre qualcosa. Mi darà atto che il nostro sforzo di stamattina è teso soprattutto a conciliare i limiti del Regolamento con la necessità di superare qualche disagio residuo su alcune questioni che andavano viste — o riviste — con maggiore attenzione, al fine di rendere il più chiaro possibile il discorso sul rapporto di causalità.

LUGNANO. La mia precisazione si basa soltanto sul fatto che l'onorevole Sottosegretario aveva distrattamente fatto ca-

2^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1973)

pire che, se noi riapriamo la discussione, lo facciamo soltanto perchè invitati a prendere atto di una contraddizione; e che i limiti della discussione dovranno essere fin da oggi fissati.

Ciò mi sembrava una chiusura anche di fronte alla possibilità di inserire, sviluppando il discorso, altri temi quali appunto l'emendamento del senatore Petrella...

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non era mia intenzione dire una cosa del genere! Vorrei soltanto che non si rimettesse in discussione l'ergastolo o la prescrizione...

LUGNANO. Fatta questa precisazione, siamo d'accordo.

PRESENTE. Onorevoli colleghi, dato che esiste, ripeto, l'esigenza di procedere con una certa sollecitudine e siccome prevedo che la discussione andrà molto per le lunghe, propongo di convocare la Commissione per domani.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Non credo che a distanza di sole ventiquattro ore possiamo avere la possibilità di addottorarci sufficientemente sull'argomento, tanto da prospettare nuove ipotesi.

PETRELLA. Una settimana, in fin dei conti, non è niente. Fra l'altro, stante l'andamento attuale dei lavori, un eventuale rinvio non disturberebbe eccessivamente nemmeno l'Aula. Potremmo perciò rimandare la discussione a martedì 30 gennaio.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Sono disposto a rimandare la discussione a martedì 30. Tengo a ribadire, però, che a me occorreranno una decina di giorni per integrare la relazione.

PRESENTE. Per deferenza nei confronti del Presidente del Senato, su invito del quale ci siamo riuniti questa mattina, e verso la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, riunita in questo momento per decidere il programma dei lavori dell'Assemblea nelle

prossime settimane, propongo di sospendere la seduta, rinviandone il seguito al pomeriggio, in modo da poter prendere poi le nostre determinazioni dopo avere conosciuto le decisioni della conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Se non si fanno obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta è pertanto sospesa.

(La seduta è sospesa alle ore 11,45 e viene ripresa alle ore 17).

PRESENTE. Comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha deliberato di fissare per il 1° febbraio la discussione in Assemblea dei disegni di legge sulla riforma del libro primo del codice penale. In conseguenza di questa decisione, che è stata presa anche per l'affidamento da noi dato che l'esame in sede redigente sarebbe terminato in tempo utile, la Commissione deve ora decidere in merito alle questioni lasciate in sospenso.

La prima che si presenta al nostro esame è relativa alla richiesta del Governo di modificare l'articolo 41 del Codice. Poichè alla Presidenza non appare che si debba far carico ad essa della decisione circa la contraddittorietà lamentata, chiede alla Commissione di esprimere il parere sull'esistenza o meno di questa contraddittorietà, ai fini dell'ammissibilità della richiesta del Governo.

Nella seduta di questa mattina alcuni onorevoli commissari, in conformità e in analogia agli stessi principi, in base all'articolo 103 del Regolamento, hanno preannunciato la possibilità di avanzare nuovi emendamenti. È evidente quindi che la Commissione, in conseguenza della decisione che assumerà in merito alla richiesta relativa all'articolo 41, dovrà tener conto anche di ulteriori proposte. Va però comunque tenuto presente il termine fissato dalla conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Prego pertanto il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia di esprimere, se lo ritiene opportuno, il pensiero del Governo;

dopo di che la Commissione deciderà in merito.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo che vi sia ben poco da aggiungere dopo l'ampio dibattito che si è svolto in sede di Commissione il 20 dicembre e anche questa mattina, quando abbiamo discusso preliminarmente il problema.

Il Governo ha avvertito — e si è fatto carico di informarne la Presidenza del Senato — una certa incongruenza nel secondo comma dell'articolo 41 del codice penale. Essa si ravvisa per il fatto che la disposizione non stabilisce espressamente che le concause eccezionali e imprevedibili, che escludono il nesso causale, abbiano rilievo preponderante nella produzione dell'evento. Ciò sarebbe anche in contrasto con l'ultimo comma dell'articolo 62 del codice penale, approvato dalla Commissione, ove si prevede, invece, ai fini dell'attenuazione della responsabilità, la notevole rilevanza nel processo causale delle concause medesime.

Va premesso che il Governo non intende minimamente nè contrastare la volontà della Commissione — che desidera rispettare sino in fondo — nè impostare un nuovo discorso. Il Governo intende soltanto sottoporre all'attenzione della Commissione l'opportunità di dirimere questa contraddizione. Poichè essa deriva dalla maggiore o minore incidenza delle circostanze delle cause, siano esse simultanee o precedenti o successive alla commissione dell'evento, il Governo ritiene di dover suggerire che la contraddittorietà sarebbe eliminata mediante un emendamento al secondo comma dell'articolo 41, tendente a stabilire che queste cause debbono avere determinante rilevanza ai fini della produzione dell'evento.

Naturalmente, come ho avuto modo di chiarire anche questa mattina, non vi sono difficoltà ad un eventuale allargamento della discussione, alla condizione però che si rimanga, a norma di Regolamento, entro i limiti delle modifiche da adottare per dirimere gli elementi di contraddittorietà lamentati. A questo fine le risoluzioni possono essere più d'una e il Governo, anche se vede con

maggior favore quella ora prospettata, si rimette alla volontà della Commissione circa l'eventuale approvazione di altre formulazioni che possano essere ritenute più pertinenti.

Dalla discussione di questa mattina è emerso che non tutti gli onorevoli commissari riscontrano la contraddizione lamentata; tuttavia il Governo insiste sul fatto che vi sia contraddittorietà. Ed è un punto di vista, questo, condiviso da eminenti giuristi che hanno esaminato il problema.

Concludendo, il Governo ritiene che il contrasto possa essere eliminato attraverso l'accettazione dell'emendamento relativo alla determinante rilevanza, come fu proposto, e che — non va dimenticato — non fu bocciato dalla Commissione, ma non fu messo ai voti. Nel mantenere questa linea il Governo si riserva di esprimere il proprio parere in merito ad eventuali altre proposte, che non dovrebbero però travalicare i limiti dell'eliminazione del contrasto evidenziato, augurandosi che la Commissione, in considerazione anche della particolare importanza dell'argomento, del fatto che sul tema si sono avuti pronunciamenti autorevoli — in via preliminare anche dell'altro ramo del Parlamento — e della necessità da tutti avvertita dell'urgenza dell'approvazione definitiva del disegno di legge, voglia accogliere la sua proposta.

PETRONE. Intervengo in via pregiudiziale perchè la Presidenza voglia dichiarare inammissibile la richiesta del Governo.

Sento il dovere in proposito di essere chiaro ed esplicito. Ritengo che il Governo accampi questa pretesa contraddittorietà quale pretesto per innovare quanto già approvato dalla Commissione.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non ha bisogno di alcun pretesto!

PETRONE. Il Governo intende praticamente riproporre l'esame dell'articolo con una procedura che era già stata precedentemente negata e senza che siano intervenuti elementi nuovi che giustificano un

ritorno della Presidenza della Commissione sulla propria decisione.

O si riconosce che l'esame in sede redigente dei singoli articoli è terminato e non si ritorna più su questa decisione; oppure si ritiene la necessità di rivedere alcuni articoli e allora deve essere concessa a tutti la possibilità di riproporre alcune questioni, le quali potranno anche essere respinte: ma questo è un altro discorso. Qui bisogna essere chiari ed espliciti, per lealtà verso noi stessi.

Se il problema è posto in questi termini, se cioè si vuole andare alla ricerca di eventuali contraddizioni, io credo, interpretando anche il pensiero dei colleghi del mio Gruppo, che a norma del Regolamento la questione sia preclusa. Pertanto ritengo che il Presidente, valutando pregiudizialmente il problema procedurale sollevato, debba dichiarare preclusa ogni innovazione negli articoli che abbiamo già approvato e quindi respingere la richiesta di riesame avanzata dal Governo.

M A R O T T A . Noi dobbiamo decidere sull'ammissibilità o meno della richiesta del Governo. È una questione di principio e di coerenza; e mi riferisco proprio al precedente caso in cui il senatore Petrone, avendo avanzato una simile richiesta, si sentì dare dalla Commissione una risposta negativa. In quell'occasione rigettammo la richiesta perchè decidemmo che non era possibile tornare a discutere su un argomento già definito.

D'altra parte, signor Presidente, mi pare che l'articolo 41 abbia formato oggetto di discussione profonda da parte di tutti quanti: a tale scopo l'abbiamo perfino accantonato per un po' di tempo, decidendo di esaminarlo per ultimo; abbiamo poi cercato di coordinarlo e armonizzarlo con altri articoli e finalmente siamo pervenuti all'attuale formulazione. Ora ci si chiede di riprenderlo in esame per modificarlo, perchè altrimenti — ci si dice — alla Camera dei deputati succederà l'inferno. Ma succeda pure! Peraltro, siamo sicuri che, se modifichiamo il testo dell'articolo, tale pericolo sia scongiurato? Siamo sicuri che una nuova formulazione incontri l'approvazione della Camera? Può darsi benissimo, infatti, che l'attuale formulazio-

ne sia accolta dall'altro ramo del Parlamento, e che invece proprio l'altra, eventuale, che potremmo elaborare non venga approvata.

È anche da tener presente che la materia che forma oggetto dell'articolo 41 è sempre stata controversa. È una vera e propria tragedia: basta scorrere un po' la giurisprudenza e la dottrina per dedurre che, purtroppo, non vi è in merito una uniformità di indirizzo.

Quindi, propongo alla Commissione di limitarsi alla decisione sulla questione pregiudiziale dell'ammissibilità o meno del riesame dell'articolo 41. A mio avviso, è inammissibile qualsiasi ritorno su un testo già approvato dalla Commissione.

L I S I . Io non vorrei che dietro la motivazione — non voglio dire il pretesto — di una inammissibilità del riesame dell'articolo 41 si nascondesse da parte di alcuni di noi l'esigenza di rispettare comunque il termine del 1° febbraio fissato per la discussione in Assemblea del provvedimento. Quel termine, a mio avviso, potrebbe essere rispettato ugualmente cercando di superare le difficoltà che si presentano.

Penso che nel caso attuale siamo oltre la rigida applicazione dell'articolo 103 del Regolamento. Oggi il rappresentante del Governo ci mette in guardia sul contrasto tra alcuni articoli, da noi già approvati, e ci invita ad eliminarlo. Io non credo che sia inammissibile il riesame: si tratta di vedere se veramente sussiste questa contraddittorietà, non di affermarla senz'altro.

Se poi in sostanza, come mi sembra che sia stato detto sia questa mattina che questa sera, vi sono dei termini di calendario, beh!, allora io dico che la formulazione dell'articolo 41 è una cosa così importante — e lo sanno soprattutto quelli che esercitano la professione di avvocato da tanti anni — che non si dovrebbe rinunciare all'esigenza morale, che avvertiamo, non solo come senatori, di predisporre un testo valido. Si è discusso per decine di anni nelle aule giudiziarie su questo benedetto articolo 41: oggi che abbiamo la fortuna di trattarne in sede legislativa, di fronte al sospetto che nella sua nuo-

2^a COMMISSIONE25^o RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1973)

va formulazione vi sia una contraddittorietà, non lo dovremmo prendere in esame per rispettare il calendario?

Pertanto, concludendo, dichiaro che sono favorevole all'accoglimento della richiesta del Governo, cioè ritengo ammissibile il riesame dell'articolo 41, per i motivi illustrati.

S A B A D I N I. Circa l'importanza dell'articolo 41 — mi riferisco alle osservazioni che ha fatto ora il collega senatore Lisi — credo che non ci siano dubbi e lo dimostra il fatto che la Commissione ha valutato e discusso attentamente questa norma.

Ma, ciò detto, ritengo che la richiesta del rappresentante del Governo non possa essere accolta per un duplice ordine di ragioni: non solo per quelle che ha addotte il collega Petrone — e cioè per il fatto che abbiamo già approvato questo articolo e non possiamo riportarlo in discussione senza praticamente indebolire la validità del lavoro già svolto — ma anche perchè credo che non esista la contraddittorietà che ha lamentato il Governo fra il primo e il secondo comma dell'articolo 41 e fra il secondo comma di questo e l'ultimo comma dell'articolo 62. Pertanto esprimo parere contrario all'accoglimento della richiesta del rappresentante del Governo.

F I L E T T I. Desidero ricordare che siamo in sede redigente, in cui non si procede alla votazione sull'intero disegno di legge: a tale votazione si procede in Aula. Ed allora, a me pare che faccia proprio al caso nostro l'articolo 103 del Regolamento, il quale prevede che, quando si tratti di errore materiale o di contraddittorietà, ben si possa riesaminare una norma.

Il disegno di legge non è stato votato nel suo complesso e siccome in sede redigente la Commissione sostituisce in gran parte l'Assemblea, in quanto questa procede soltanto alle dichiarazioni di voto e alla votazione finale senza prendere in esame i vari articoli, credo che siamo ancora in tempo per poter eliminare la contraddittorietà che il Governo avrebbe rilevato. Io non entro nel merito della sussistenza o meno di tale contraddittorietà: su questo si discuterà in un secondo tempo. Affermo soltanto che il riesame del-

l'articolo 41 è ammissibile per poter accertare l'eventuale esistenza di elementi di contraddittorietà.

Pertanto, a nome del mio Gruppo, esprimo parere favorevole all'accoglimento della richiesta del rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E. Ascrivo a mia insufficienza se non sono risultati esatti i termini della questione. Dopo la richiesta del Governo, è stata avanzata una pregiudiziale da parte del senatore Petrone, il quale, senza entrare nel merito, ha detto che, se si ritenesse ammissibile la proposta del Governo, la Commissione dovrebbe parimenti considerare eventuali altre proposte del genere. La questione pregiudiziale è in questi termini.

L I S I. Ma per accogliere altre simili proposte occorre che ci sia il presupposto della contraddittorietà fra le norme.

P R E S I D E N T E. È evidente che l'incorruenza e la contraddittorietà erano il presupposto di qualsiasi proposta la cui valutazione sarebbe stata fatta non dal proponente — che avrebbe avuto tutto l'interesse di dire che esisteva il contrasto — ma sarebbe scaturita da una discussione a cui avrebbe partecipato la Commissione e la cui decisione finale — mi dispiace doverlo dire — spettava alla Presidenza con l'acquisizione di tutta la responsabilità.

L I S I. È logico che se poniamo in votazione l'emendamento presentato dal rappresentante del Governo, la discussione si riaprirà dall'articolo 1 del disegno di legge: a me pare che la questione sia stata posta male.

D E C A R O L I S. Il quesito è stato posto sulla riapertura della discussione in merito alle questioni in cui si riconosce che esiste la contraddittorietà; potrà trattarsi di due o tre casi.

L I C I N I. È stato detto che, poichè la Commissione è in sede redigente, non esiste la votazione finale e in qualsiasi momento si possono sollevare le questioni per cui esiste

contraddittorietà. Io penso che, se anche siamo in sede redigente, la Commissione giustizia dovrà pure, ad un certo momento, licenziare il testo da sottoporre all'Assemblea. Ci sarà sempre qualcuno che scoprirà delle contraddizioni e noi così non finiremo mai e non riusciremo a portare il disegno di legge in votazione in Assemblea. D'altra parte, io non credo che se vi fosse stata contraddizione noi non ce ne saremmo accorti. Ritengo, quindi, sia il caso di assumerci la responsabilità del licenziamento del provvedimento.

P R E S I D E N T E . La questione è avocata alla decisione della Presidenza per cui, tenuto conto di tutte le indicazioni emerse da questa breve discussione, anche se di natura procedurale e senza entrare nel merito, la Presidenza stessa conferma l'inamissibilità della questione sollevata dal Governo.

(La seduta termina alle ore 18,25).

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO